

COMUNE DI FIORANO MODENESE

(Provincia di Modena)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIORANO MODENESE E L'ORGANIZZAZIONE / ASSOCIAZIONE " _____ " PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA POPOLAZIONE FELINA STANZIATA, AI SENSI DELLA L.R. E. R. 27/2000, E DEI CONIGLI ABBANDONATI

Scrittura privata

Rep. n. _____ del _____

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella residenza Comunale di Fiorano Modenese in Piazza Ciro Menotti, 1

tra

- il **Comune di Fiorano M.se**, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune", con sede legale a Fiorano, P.zza Ciro Menotti, 1 – C.F. 84001590367 - P.IVA 00299940361, nella persona del Dirigente dell'Area Tecnica territorio e sviluppo economico, Arch. Grazia De Luca, nata a _____, il ___/___/___ - C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000;

e

- _____, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, " _____ " o "Associazione" o "Organizzazione", con sede legale a _____, via _____, C.F. _____, iscritta al Registro regionale _____ con atto n. _____ del _____, nella persona del _____, sig. _____, nat_ a _____ il ___/___/___ C.F. _____, che interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Organizzazione medesima;

RICHIAMATE

1. la Legge n. 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

2. la Legge Regionale Emilia Romagna n. 27/2000, nell'ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina, che prevede che i Comuni abbiano competenza in ordine alla gestione di gatti e colonie feline presenti sul proprio territorio e, tra l'altro:

2.1 ai sensi dell'art. 2, prevede che i Comuni debbano provvedere a:

- assicurare, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
- realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della legge stessa;

2.2 ai sensi dell'art. 29 prevede che:

- i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio siano protetti e sia fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat;
- per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, provvedano a censire le zone in cui esistono colonie feline;
- le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro possano richiedere al Comune, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela

della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione;

- i gatti in libertà siano sterilizzati dai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23 della medesima legge;
- le strutture di ricovero per gatti siano riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline;

3. la Deliberazione della Giunta Regionale E.R. 2 aprile 2013, n. 353 (Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline) ed , in particolare, l'art. 4 che prevede che:

- una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

- qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

- i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.

- il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio. I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;

4. l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

5. la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

6. il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore con particolare riferimento

all'art. 56;

7. lo statuto del Comune di Fiorano all'art. 5, comma 1 che riconosce e valorizza il ruolo e l'azione di tutte le libere forme associative educative e formative operanti nel suo territorio; ne favorisce lo sviluppo, nelle forme e nei modi opportuni, in quanto il loro operare è rivolto alla crescita civile, sociale e culturale della comunità locale.

8. il DUP Documento Unico di Programmazione 2020/2022 del Comune di Fiorano pone come obiettivo da perseguire promuovere e sostenere l'associazionismo presente nel nostro territorio comunale (di volontariato e di promozione sociale) e le altre organizzazioni che operano nel campo della solidarietà sociale, in quanto risorse concrete e indispensabili al benessere di tutti/e i/le cittadini/e;

PREMESSO CHE

A. nel territorio del Comune di Fiorano, è presente la struttura intercomunale per cani e gatti situata in Str. Pederzona, 41043 Magreta MO;

B. tra i Comuni facenti parte del Distretto Ceramico è stata stipulata la convenzione Rep. n. 102977 del 31/03/2009 per la gestione associata di servizi e funzioni in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina, ai sensi della L.R. E.R. 27/2000, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30/10/2008;

C. per il ricovero di eventuali esemplari di conigli abbandonati si provvederà nel caso di necessità alla realizzazione di un recinto atto allo scopo presso idonea area pubblica attualmente non individuata non essendosi ancora presentata la necessità;

D. si prevede di attivare presso il Serv. Ambiente la gestione di eventuali segnalazioni di presenza di conigli abbandonati sul territorio comunale, a seguito delle quali si provvederà tramite le associazioni di volontariato alla tempestività cattura, alla sterilizzazione, all'identificazione degli animali ed al ricovero degli stessi in area identificata, attivando la ricerca di eventuali adottanti;

E. è necessario ed opportuno individuare soggetti del terzo settore cui affidare la gestione della popolazione felina e dei conigli abbandonati sul territorio comunale attraverso una procedura ad evidenza

pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

F. con determinazione n. ____ del __/__/____, sono stati approvati il lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a convenzionarsi con il Comune di Fiorano M.se per la selezione dell'Associazione/Organizzazione, ai sensi della normativa vigente, ed il presente schema di convenzione;

G. con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data __/__/____, in esecuzione della determina suindicata, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'Associazione/Organizzazione, cui affidare le attività indicate, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 d. Lgs. n. 117/2017 e ss. Mm., recante il Codice del Terzo Settore;

H. in esito alla procedura ad evidenza pubblica, con determinazione n. ____ del __/__/____ è stato individuato il soggetto con cui convenzionarsi, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, auto-dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica e della positiva valutazione e della rispondenza ai bisogni espressi della manifestazione di interesse e relativa Relazione/Proposta progettuale presentata dall'Associazione/Organizzazione ____ (prot. n. ____ del ____), al fine della stipula di convenzione;

tutto quanto sopra richiamato e premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

I richiami e le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli atti e i documenti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati alla stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di attività di supporto nella gestione, nella tutela e nella cura delle colonie feline presenti nel territorio comunale e della gestione di conigli ritrovati in stato di abbandono sul territorio comunale.
2. Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte al fine di favorire la corretta convivenza uomo/animale, assicurando la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei gatti, secondo le competenze stabilite dalla L.R. n. 27 del 2000, e delle altre specie animali che abbiano acquisito abitudini domestiche (in particolare conigli) ritrovate in stato di abbandono sul territorio comunale.
3. La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra il Comune e l'Associazione/Organizzazione ed i rispettivi impegni ed attività per la realizzazione di quanto oggetto del presente atto.
4. L'Associazione/Organizzazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna affinché le attività affidate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
5. In ragione di quanto precede, l'Associazione/Organizzazione assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello stesso spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato.

Art. 3 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità triennale, dal __/__/__ al __/__/__.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, per un massimo di ulteriori tre anni, previo accordo formale tra le parti ed apposito atto.

Art. 4 - Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Associazione/Organizzazione mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente convenzione, il Comune metterà a dispo-

sizione dell'Organizzazione/Associazione le seguenti risorse: € 5.100,00, quale importo complessivo massimo per tre anni, pari a un importo complessivo massimo di € 1.700,00/anno a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, che verrà corrisposto con cadenza semestrale previa rendicontazione e dietro presentazione dei documenti giustificativi delle spese stesse. Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse messe a disposizione costituisce il massimo importo erogabile dal Comune e deve pertanto ritenersi comprensivo di Iva, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

3. L'Organizzazione/Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:
.....

4. Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva dell'Organizzazione/Associazione, i seguenti costi:

- a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 del Codice del Terzo Settore;
- b) spese sostenute per la formazione specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione;
- c) spese, pro-quota, generali di funzionamento dell'Organizzazione/Associazione;
- d) spese relative all'utilizzo di beni mobili ed immobili dell'Organizzazione/Associazione, a qualsiasi titolo posseduti;
- e) le spese vive sostenute dall'Organizzazione/Associazione necessarie per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

5. Le spese dovranno essere rendicontate in modo analitico ogni sei mesi.

Art. 5 - Obblighi dell'Associazione/Organizzazione

1. L'Organizzazione/Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle attività per la realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione.

L'Organizzazione/Associazione provvederà, in accordo con il Comune, alle operazioni di censimento, con relativo periodico aggiornamento dell'apposito registro, delle colonie feline presenti nel territorio comunale, pubblico o privato, mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda e alla gestione di segnalazioni relative ad altre specie animali che abbiano acquisito abitudini domestiche (in particolare conigli) ritrovate in stato di abbandono sul territorio comunale.

2. L'Organizzazione/Associazione si impegna nelle attività di:

- a) censimento e monitoraggio costante delle colonie feline presenti sul territorio al fine della tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti e per il sostentamento delle stesse, con particolare riferimento all'attuazione di interventi di controllo delle nascite all'interno delle colonie stesse;
- b) gestione delle colonie feline presenti sul territorio al fine della tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti e per il sostentamento delle stesse, anche mediante la distribuzione di alimenti tramite propri volontari direttamente nelle colonie in cui non sia presente un curatore/referenti di colonia oppure ai curatori/referenti delle colonie, da effettuarsi in rapporto al numero dei soggetti appartenenti alla colonia, tenendo conto del luogo di stanziamento, delle necessità e delle condizioni di vita della stessa, nonché delle risorse economiche disponibili;
- c) controllo della popolazione felina del territorio, di cura e monitoraggio dello stato sanitario degli animali delle colonie feline, anche secondo le indicazioni del Servizio Veterinario dell'Ausl;
- d) censimento di nuove colonie feline segnalate sul territorio comunale e invio delle schede al Servizio Ambiente, insieme ad eventuali certificati di chippatura di animali appartenenti a colonie feline sterilizzati da medici veterinari privati;
- e) aggiornamento con cadenza annuale dell'elenco delle colonie censite, in accordo con il servizio Ambiente;
- f) coordinamento con i soggetti competenti in materia, in particolare con i Servizi Veterinari territoriali per lo svolgimento delle attività di competenza delle AUSL locali, secondo quanto stabilito dall'art. 4

della L. R. E.R. 27/2000, in materia di prevenzione delle nascite. Il servizio di sterilizzazione dei gatti di colonia viene assicurato dal Servizio Veterinario Ausl ed effettuato presso il canile/gattile intercomunale di via Pederzona 101 in territorio del Comune di Formigine. Sarà cura dell'Associazione/Organizzazione fornire consulenza e supporto ai curatori delle colonie o operare direttamente in caso di colonie prive di curatore, per assicurare la limitazione delle nascite all'interno delle colonie feline.

g) supporto al Comune nella risoluzione di criticità segnalate relative alla gestione delle colonie ed alla tutela della popolazione felina o di altre specie animali che abbiano acquisito abitudini domestiche (in particolare conigli) ritrovate in stato di abbandono sul territorio comunale;

h) gestione di eventuale colonia di conigli tramite coordinamento dei volontari, distribuzione di alimenti agli animali, assistenza veterinaria agli animali: vaccinazione annuale, cure se necessarie, recupero di eventuali conigli feriti sul territorio;

i) gestione di eventuali segnalazioni, contatti con i cittadini segnalanti avvistamenti di conigli abbandonati sul territorio comunale;

l) cattura e sterilizzazione e identificazione mediante microchip di eventuali esemplari segnalati in stato di abbandono sul territorio comunale; supporto al Comune nell'inserimento di eventuali conigli in aree verdi di ricovero da individuarsi su suolo pubblico;

m) trasferimento presso la clinica per le prestazioni veterinarie necessarie in attesa di adozione;

n) comunicazione e informazione alla cittadinanza ed organizzazione di iniziative volte a favorire l'adozione dei eventuali conigli rinvenuti in stato di abbandono sul territorio comunale.

3. L'Associazione/Organizzazione si impegna a coadiuvare il Comune nel vigilare sul rispetto, da parte dei curatori delle colonie, delle norme relative all'igiene e al decoro delle aree dove vengono alimentati i gatti e di ogni altra norma riguardante la cura delle colonie.

4. L'Associazione/Organizzazione si impegna a collaborare con il Comune in occasione di campagne di comunicazione volte a sensibilizzare la cittadinanza circa le relazioni uomo-animale.

5. L'Associazione/Organizzazione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. L'Associazione/Organizzazione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Associazione/Organizzazione ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, per sinistro, per persona e per danni a cose.

Il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

6. L'Associazione/Organizzazione si adopererà nell'assicurare la continuità delle attività richieste per il periodo di vigenza della convenzione ed a dare comunicazione al Comune delle eventuali interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività o delle possibili sostituzioni degli operatori.

7. A tal fine l'Associazione/Organizzazione nomina quale responsabile e referente nei confronti del Comune a garanzia del regolare svolgimento e della corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione il _____, che si impegna a coordinare l'attività dei volontari. Eventuali modifiche a tale nomina dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

8. L'Associazione/Organizzazione è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci / volontari tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

9. Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle risultanti dalla relazione descrittiva presentata dall'Associazione/Organizzazione.

10. Il personale operante a qualunque titolo nelle attività risponde del proprio operato. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza le attività, favorendo a tutti i livelli una responsabile collabora-

zione in armonia con le finalità e obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

11. Il responsabile/Coordinatore, come individuato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica sarà, oltre al legale rappresentante dell'Associazione/Organizzazione, il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione (Organizzazione) si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

12. L'Associazione/Organizzazione si impegna a presentare al Comune una relazione annuale relativa all'attività svolta e agli interventi realizzati.

Art. 6 – Monitoraggio della attività

Il Servizio Ambiente del Comune, in attuazione degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Associazione/Organizzazione, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dall'Associazione/Organizzazione, la quale è tenuta ad apportare le variazioni richieste.

Al fine del coordinamento e del monitoraggio degli interventi, referente per il Servizio Ambiente del Comune è la dr.ssa Marzia Conventi.

Art. 7 - Obblighi e oneri del Comune.

1. Il Comune s'impegna a favorire occasioni di coordinamento tra i gestori delle colonie feline del territorio comunale e ad incentivare le adozioni dei felini attraverso opportune campagne di sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli altri Comuni aderenti alla convenzione per la gestione associata dei servizi di cui alla L. R. E.R. n. 27/2000.

2. Si precisa che, all'interno dell'appalto per la disciplina del servizio di gestione del canile e gattile intercomunale e dei servizi correlati di cui alla L.R. 27/2000, all'art. 10, punto f, in materia di degenza di gatti di colonia all'interno della struttura di ricovero, è previsto quanto segue:

" [...] f) Degenza gatti di colonia

In relazione alle attività di gestione delle colonie feline, il gestore assicura il ricovero temporaneo presso il gattile, mantenimento e cura del benessere psico-fisico dei gatti di colonia provenienti dal territorio dei comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo, nei casi di:

- gatti sottoposti a intervento di sterilizzazione e dei gatti sottoposti a interventi sanitari particolari, che ne rendono consigliabile il temporaneo allontanamento dalle colonie di appartenenza;*
- gatti malati, feriti, non autosufficienti o in stato di malessere ricoverati presso la struttura in attesa dell'effettuazione di attività di cura e terapia da parte del Direttore sanitario, che verificherà anche la possibilità di rilascio in libertà e/o reimmissione nelle colonie di appartenenza.[...]"*

e che, pertanto, l'Associazione/Organizzazione dovrà rapportarsi con il referente dell'Appaltatore del servizio di gestione canile e gattile di cui sopra, il cui nominativo sarà comunicato a seguito della stipula della presente dal Servizio Ambiente.

Art. 8 – Inadempienze

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'Associazione/Organizzazione può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione- rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli operatori dell'Associazione/organizzazione si sono impegnati ad eseguire, come risul-

tanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 50 a max € 200/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

4. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC ai seguenti indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune: comunefiorano@cert.fiorano.it, mentre per dell'Associazione/organizzazione.....

Art. 9 – Divieto di cessione

1. E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate. E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori di eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di presentazione della relazione di progetto, pena l'immediata risoluzione della convenzione e il risarcimento dei danni.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione/Organizzazione assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Servizio Ambiente le criticità e le problematiche che dovessero insorgere, al fine di scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione

1. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza, da parte dell'Associazione/Organizzazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'articolo 4 sostenute dall'Associazione/Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

2. L'Associazione/Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli oneri assunti.

3. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso.

4. In tutti i casi, con l'interruzione delle attività cessa l'obbligo del Comune di erogare i rimborsi previsti al precedente art. 4 ed è esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo avanzata dall'Associazione/Organizzazione.

5. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Associazione/Organizzazione;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Relazione/Proposta progettuale;
- quando l'Associazione/Organizzazione si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; mancata rendicontazione, ai sensi del precedente art 8..

6. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 11 – Codice di Comportamento

I soci, i volontari, i collaboratori e gli eventuali dipendenti dell'Organizzazione dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Compor-

tamento dei dipendenti del Comune di Fiorano M.se approvato con Deliberazione G. C. n. 189 del 30/12/2013 (scaricabili dal sito del Comune di Fiorano M.se all'indirizzo [www.comune.Fiorano M.se.mo.it](http://www.comune.FioranoM.se.mo.it), sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali/ Codice disciplinare), ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici); la violazione degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 12– Trattamento dei dati personali

1. L'Associazione/Organizzazione s'impegna al rispetto del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, tra l'altro, si obbliga a trattare i dati personali e sensibili esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modificazioni, informa l'Associazione/Organizzazione che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dalle ulteriori normative.
3. L'Associazione/Organizzazione s'impegna a trattare i dati, anche personali, raccolti per la gestione delle colonie feline. Il Comune di Fiorano Modenese, garantisce di fondare il trattamento dei suddetti dati personali su idonea base giuridica, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, agendo egli stesso in qualità di Titolare del trattamento (il "Titolare"). Il Titolare, pertanto, nomina l'associazione/organizzazione..... quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali trattati, come nominativo, indirizzo codice fiscale, altri elementi di identificazione personale o altre informazioni necessarie all'attuazione della presente convenzione.

Art. 13 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 - Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza, al Foro di Modena.

Art. 14 - Spese e registrazione

1. Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla stipula del presente atto, in quanto dovuti, sono a carico dell'Organizzazione/Associazione.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis della tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

2. Il presente atto redatto mediante scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della Parte II della Tariffa del DPR 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Il presente atto si compone di n. _____ facciate.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Fiorano M.se

Il Dirigente

Arch. Grazia De Luca

L'Associazione/Organizzazione

Il Presidente

.....
